

STORIADEL MONDO



Periodico telematico di Storia e Scienze Umane
<http://www.storiadelmondo.com>
Numero 89 (2019)

[Editoria.org](http://www.editoria.org)



<http://www.drengo.it/>
Roma

in collaborazione con

Medioevo
Italiano
Project

Associazione Medioevo Italiano
<http://www.medioevoitaliano.it/>



Società Internazionale per lo Studio dell'Adriatico nell'Età Medievale
<http://www.sisaem.it/>

© Drengo 2002-2017 - © Angelo Gambella 2017-19 - Proprietà letteraria riservata
Periodico telematico a carattere tecnico scientifico professionale

Registrazione Tribunale di Roma autorizzazione n. 684/2002 del 10.12.2002

Direttore responsabile: Roberta Fidanzia

ISSN: 1721-0216

Rivista con Comitato scientifico internazionale e referaggio anonimo (peer review)

Ferdinando Angeletti
La Novella Maiorani IV:
Piccolo antico esempio di tutela del patrimonio culturale

1. Introduzione

Siamo spesso tenuti a pensare che il concetto di “tutela del patrimonio culturale”, soprattutto da un punto di vista giuridico, sia una definizione concettuale recente, o comunque relativa agli ultimi secoli della storia umana. Ecco, infatti, che la tanto nota “pasquinata” sugli “scempi edilizi” di papa Urbano VIII (al secolo Maffeo Barberini) e dei suoi familiari che tanto risalto ha avuto nei secoli successivi, “Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini” è del 1625¹ e potrebbe far ritenere che lo scempio o comunque la tutela dagli stessi sui monumenti antichi sia pressappoco di quel periodo².

Anche la voce sul Dizionario di Storia dell’enciclopedia Treccani a riguardo, opera di Salvatore Settis,³ sembra dare credito a tale assunto. L’ampia, particolareggiata e validissima pur nel suo essere una voce enciclopedica, di fatto retrodata al periodo basso medievale le prime idee in ordine alla tutela di ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale e che, all’epoca, veniva riunito sotto il nome di Monumenta antiquitatis.

In realtà, l’idea quantomeno giuridica di una salvaguardia del patrimonio culturale, specialmente con riguardo agli edifici di pubblica proprietà (quelli che oggi, impropriamente, riuniremmo sotto il termine “monumenti”) risale a secoli prima, almeno al periodo tardo imperiale.

Il tardo impero romano, nella sua pars occidentis, risultava infatti avere un serio problema in materia di edifici pubblici depredati di marmi ed elementi decorativi da utilizzarsi. Non è un caso se numerosi imperatori romani tra IV e V secolo d.C. intendessero legiferare in materia, sempre con un occhio attento alla salvaguardia del patrimonio “immobiliare” pubblico.

Gran parte di queste norme, constitutiones imperiales, sono contenute in quella grande raccolta che oggi conosciamo sotto il nome di Codex Theodosianus⁴ e cronologicamente vanno dal periodo di Costantino il Grande in poi. Successivamente anche l’imperatore Valentiniano III promulgherà un suo atto normativo a riguardo. L’ultimo, temporalmente, è però opera dell’imperatore Giulio Valerio Maioriano (o Maggioriano)

¹ Per un approfondimento sul fatto si veda Laurretta Colonnelli, Si chiamava Carlo Castelli il Pasquino di Urbano VIII, Corriere della Sera, 25 aprile 2012 nonché Silvia De Renzi – Donatella L. Sparti – Dizionario Biografico degli Italiani – Voce G. Mancini, Volume 68 (2007)

² Si veda però, tra gli altri, Eva Matthews Sanford, The Destruction of Ancient Rome (Continued), The Classical Weekly, Vol. 40, No. 17 (Mar. 10, 1947), p. 131, sul comportamento di Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, redattore di norme a tutela dei monumenti antichi ma, a sua volta, primo a deprecare il portico di Ottavia

³ Rintracciabile on line alla voce “Tutela del patrimonio culturale” dell’Enciclopedia Treccani;

⁴ L’edizione di riferimento è ancora la classica di Mommsen e Meyer, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlino, Weidemann, 1905.

2. La Novella IV di Gilio Valerio Maiorano

Giulio Valerio Maioriano, imperatore dal 457 al 461, è l'ultimo, prima della epica codificazione giustiniana del VI secolo, a cercare di porre un freno alle spoliazioni di marmi e decorazioni dagli edifici pubblici. La quarta delle sue undici novellae (redatta a Ravenna “cinque giorni prima delle Idi di Luglio nell'anno di consolato dei nostri signori Leone e Maioriano augusti”⁵) è quindi a questo dedicata e porta la titolazione “De aedificis publicis”.

Commentarla peraltro risulta al tempo stesso profondamente interessante ed alquanto scomodo. Come si evince chiaramente dal testo essa ha come scopo quello di impedire la distruzione o il deturpamento di edifici pubblici a Roma.

Quello che risulta scomodo è il fatto che Maioriano, che di questa legge è promotore, non sia mai stato a Roma, probabilmente, o comunque non vi sia mai stato da imperatore (il fatto che la zecca di Roma non abbia mai coniato monete con la sua effigie è esemplificativo in merito). Infatti questa novella, peraltro come tutte le prime novelle maiorianee, è redatta a Ravenna, da qualche tempo capitale dell'Impero e residenza dell'imperatore.

Tuttavia il profondo interesse di una norma del genere sta nel suo essere redatta in quel clima tardo imperiale che spesso è stato dipinto a tinte fosche dai vari storici, che ne hanno fatto unicamente l'era “dei barbari”, tralasciando spesso alcuni elementi di profonda ed avanzata civiltà come questa legge.

Su Giulio Valerio Maioriano non sono mai stati fatti eccessivi approfondimenti storici⁶ ma il fatto che egli se ne sia occupato dimostra una volta di più la cura che questo imperatore ha voluto sempre tenere nei confronti dell'idea di Impero, di restaurazione dell'idea imperiale e dell'idea stessa di Roma.

Per rivitalizzare la potenza di Roma, come egli voleva, serviva anche uno sforzo dal punto di vista estetico e formale. In questo, non era certo stato il primo: già Diocleziano, due secoli prima, aveva irrigidito l'etichetta di corte ed in generale il formalismo per ridare prestigio e forza al ruolo dell'imperatore.

Così Maioriano stava tentando di rinvigorire il prestigio di Roma anche dal punto di vista della forma più esteriore della sua potenza. Era l'idea di Roma, l'idea di impero che era data (anche) dai suoi pubblici edifici. Più erano sfarzosi, più erano maestosi, maggiore era l'idea di potenza ed autorità che si sarebbe riusciti ad imprimere nell'immaginario di chi quegli edifici li avrebbe osservati (cittadini romani o stranieri).

Il pensiero non può qui non andare direttamente alle testimonianze sui saccheggi di Roma dei Goti di Alarico del 410 o dei Vandali di Genserico del 455: tutte le fonti, infatti, concordavano nell'evidenziare profondo stupore di queste popolazioni “barbariche” di fronte allo splendore e all'opulenza degli edifici della Città Eterna.

Ecco quindi che, sin dall'incipit della novella, l'idea imperiale e l'estetica dei suoi monumenti si vengono a fondere:

“Nobis r(em) p(ublicam) moderantibus volumus emendari, quod iam dudum ad decolorandam urbis venerabilis faciem detestabamur admitti, Aedes si quidem publicas, in quibus omnis Romanae civitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda urbani officii suggestionem manifestum est”⁷

⁵ Corrispondenti al 10 luglio 458 d.C.

⁶ Per un'analisi più accurata sia permesso il rinvio, tra gli altri a Ferdinando Angeletti, “L'ultima speranza di Roma”, Edizioni Chillemi Roma 2009 nonché al più recente Fabrizio Oppedisano, L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 2013

⁷ “Durante il nostro periodo di regno, è nostro volere correggere quelle pratiche i cui effetti abbiamo da sempre detestato, con le quali le condizioni della venerabile città di Roma sono peggiorate. Infatti è accaduto che gli edifici pubblici, i quali compongono l'adornamento della città di Roma sono stati rovinati ovunque a causa del comportamento negligente del Prefetto di Roma.”

Maioriano era evidentemente venuto a conoscenza che in quel periodo di decadenza si era cominciato a vedere in quegli edifici non degli esempi della potenza di Roma, ma dei depositi di materiali preziosi da costruzione.

Così con il tacito (e a volte anche esplicito) assenso di magistrati conniventi, privati cittadini distruggevano gli edifici pubblici più antichi o ne asportavano le parti a loro utili, specialmente lastre di marmo o travertino. Questo avveniva specialmente per gli antichi templi pagani ancora esistenti, per i quali l'autorizzazione del magistrato era surrettiziamente motivata dalla necessità di estirpare il paganesimo anche nelle sue tracce materiali:

*Dum necessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut parvum aliquid reparetur, magna diruuuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent, adfectione civica debeant etiam sub reparatione servari*⁸.

Maioriano quindi riprese la normativa precedente facendo l'unica cosa che, in quel periodo di crisi, poteva fare: inasprì le pene per i rei di questo orrendo crimine, assommando a 50 libbre d'oro la multa prevista per i mandanti e tagliando le mani ai muratori o comunque ai sottoposti che materialmente avevano compiuto lo scempio.

La particolarità della novella maioranea, però, non sta nel mero tentativo di tutela del patrimonio pubblico perché Maioriano, riuscì ad andare oltre, volendo far effettuare sempre una razionale valutazione sull'edificio da tutelare e contemplando il caso di un edificio ormai in rovina e, addirittura, pericolante. La tutela del patrimonio, infatti, non poteva però andare a detrimento di altre esigenze generali né, per converso, la necessità di abbattere un edificio pericolante o in rovina poteva essere la causa surrettizia di autorizzazione all'asportazione del materiale.

A tal fine egli prevede che la decisione sull'eventuale abbattimento o sul prelevamento di materiali dovesse essere inizialmente approvata dal Senato e successivamente dall'imperatore in persona.

Il presupposto per cui questa doppia autorizzazione (un procedimento rafforzato diremmo oggi) venisse concessa era che l'edificio non potesse in nessun modo essere riparato:

*Si quid sane aut propter publicam alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum venerandi senatus ordinem congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cura ex deliberato fieri oportere censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo viderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum*⁹

Non certo un metodo rapido per una decisione del genere, si potrà (in parte con ragione) ritenere, ma una procedura a così elevati livelli ribadisce, tombalmente, l'importanza che un imperatore, a soli quindici anni dalla fine "canonica" della pars occidentis dell'Impero romano dava alla tutela del patrimonio immobiliare pubblico.

⁸ Mentre si finge che le pietre siano necessarie per dei lavori pubblici, le splendide strutture dei palazzi antichi sono state rovinare e, al fine di riparare qualcosa di piccolo, molto è stato distrutto. Di qui nasce l'usanza che anche ogni persona che sta costruendo un edificio, attraverso favori dei giudici della città, non esiti ad asportare pretestuosamente ed a trasferire materiali dai luoghi pubblici, nonostante quei materiali che appartengono all'intera cittadinanza, debbano essere preservati dal senso civico, anche se si ha la necessità di riparare un edificio.

⁹ Ovviamente se un qualche palazzo dovesse essere abbattuto per motivi particolari, per la costruzione di un altro edificio pubblico o perché impossibilitato ad essere riparato, noi ordiniamo che quella richiesta debba essere corredata dai documenti necessari prima della Sacra decisione del Senato. Quando questo, dopo aver discusso e deciso, avrà emanato il suo decreto, con il quale concede l'autorizzazione, la questione sarà portata a Nostra conoscenza, cosicché noi potremo ordinare che quel palazzo potrà essere utilizzato per decorarne altri di palazzi, se noi stabiliremo che non ci sarà altro modo di ripararlo.

Difficile, per concludere, poter valutare l'esito e gli effetti concreti della normativa maioranea. Se la grande codificazione giustiniana sentì il bisogno di inserire norme in materia oltre un secolo dopo, probabilmente gli effetti non furono eccellenti. Non si può tuttavia cancellare, per la mancata ottemperanza, un tentativo di tutela di ciò che, forse in minima parte anche grazie a Giulio Valerio Maioriano, ancora riusciamo a vedere e mirare nella già *pars occidentis* dell'Impero romano.